



DELIBERAZIONE N° VIII 008832 **Seduta del 30 DIC. 2008.**

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente	ROMANO LA RUSSA
DAVIDE BONI	STEFANO MAULLU
GIULIO BOSCAGLI	FRANCO NICOLI CRISTIANI
LUCIANO BRESCIANI	MASSIMO PONZONI
MASSIMO BUSCEMI	PIER GIANNI PROSPERINI
RAFFAELE CATTANEO	MARIO SCOTTI
ROMANO COLOZZI	DOMENICO ZAMBETTI
LUCA DANIEL FERRAZZI	MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta

dell'Assessore

~~Opinione~~
LINEE GUIDA ALLE PROVINCE PER L'AUTORIZZAZIONE GENERALE DI IMPIANTI E ATTIVITA' A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (ART. 272, CC. 2 E 3, D.LGS. N. 152/06)

COMPLETO
[Handwritten initials]

Il Dirigente della Struttura **IL DIRIGENTE**
Il Direttore Generale **Dr. CARLO LICOTTI**

L'atto si compone di 16 pagine
di cui 3 pagine di allegati,
parte integrante. *[Handwritten initials]*





LA GIUNTA

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", entrato in vigore il 29.04.2006;

Considerato che ai sensi dell'art. 272, comma 2, del citato D.Lgs. n. 152/06:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'Autorità Competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8 del medesimo decreto legislativo;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

Rilevato che la Regione Lombardia, in accordo con le Province lombarde, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento ai sensi della LR 24/06, ha ritenuto di esplicitare l'ambito di applicazione degli allegati tecnici, relativi alle autorizzazioni in via generale ex art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, in modo diverso da quanto indicato nell'elenco della Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, al fine di migliorare la comprensione dell'effettiva casistica applicativa e, ove ritenuto opportuno, di ampliare le soglie di talune attività, al fine di semplificare la procedura autorizzativa senza che tale determinazione abbia peraltro conseguenze negative sull'ambiente;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06:

- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- l'Autorità Competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali





adottate ai sensi dello stesso articolo 272;

- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 21/07/1989 e del D.P.R. 25/07/1991 il primo rinnovo é effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della Parte Quinta del decreto legislativo stesso, oppure, qualora tali autorizzazioni non siano conformi alle disposizioni del Titolo I della Parte Quinta, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare qualora il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenti una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che la Provincia, autorità competente, non neghi tale adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

Viste le autorizzazioni in via generale, previste dal D.M. del 25 luglio 1991 per le attività a ridotto inquinamento atmosferico, ora attività in deroga ai sensi dell'art 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, di cui alle DD.G.RR. n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000;

Considerato quanto previsto dalle DD.G.RR. citate ed in particolare la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;

Dato atto che:

- il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/06. Nel caso in cui sia richiesta un'autorizzazione in via ordinaria successivamente all'autorizzazione in deroga, l'impianto /attività in deroga sarà ricompreso nell'autorizzazione in via ordinaria fatte salve le attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche;
- ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06, la Provincia, quale Autorità Competente, può negare l'adesione nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale;

Richiamata la L.R. 11/12/2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare:

l'art. 8, comma 2, ai cui sensi la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al





riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- l'art. 30, comma 6, che fissa alla decorrenza del 01/01/2007 il conferimento alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata L.R. 24/2006, ove si dispone che la Giunta Regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Vista, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la D.G.R. n. 21204 del 24/03/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Regione ha istituito un tariffario per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi alle emissioni in atmosfera;

Dato atto che gli allegati tecnici relativi al comparto agroalimentare (attività meglio individuate nel dispositivo al presente provvedimento come s, t, u, v, y), sono stati elaborati e definiti in accordo con la Direzione Generale Agricoltura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa

1. Di approvare l'elenco relativo alle attività "in deroga" ai sensi dell'art. 272 comma 2 del DLgs 152/06 e così individuate :
 - a. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno;
 - b. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno;
 - c. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno;





- d. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno;
- e. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno;
- f. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno;
- g. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno;
- h. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
- i. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno;
- j. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno;
- k. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno;
- l. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con fase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti;
- m. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
- n. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
- o. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno;
- p. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno;
- q. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
- r. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;





-
- s. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione;
 - t. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
 - u. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno;
 - v. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
 - w. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno;
 - x. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno;
 - y. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno;
 - z. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;
 - aa. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;
 - bb. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo massimo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno;
 - cc. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1500 tonnellate/anno;
 - dd. Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
 - ee. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
 - ff. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
 - gg. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
 - hh. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio;
 - ii. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno.






2. Di approvare, quanto segue:

- Il documento denominato Allegato A “Criteri e procedure per l’applicazione dell’art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/06”;
- Il documento denominato Allegato B “Disposizioni generali”;

3. Di incaricare il competente Dirigente della Direzione Generale “Qualità dell’Ambiente” all’approvazione, con proprio Decreto, degli allegati tecnici relativi alle attività individuate al precedente punto 1, nonché dei seguenti documenti:

- “Modello di domanda di adesione”, da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione all’autorizzazione generale;
- “Modello di comunicazione di modifica”, da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche agli/alle impianti/attività in deroga già autorizzati/e;
- “Modello di comunicazione amministrativa”, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività in deroga di cui alla presente autorizzazione generale.

4. Di disporre che il presente Atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.



Il Segretario

Marco Piloni




**Allegato A: CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272,
COMMI 2 E 3, DEL D. LGS. N. 152/06**

A. NOTE GENERALI

- 1 - La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce altre autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2 - La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo, come previsto dall'art. 272 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto/attività può continuare purché il gestore presenti, entro 60 giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, nuova domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda, l'impianto/attività sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.
- 3 - Qualora un'attività in essere e già autorizzata in via generale, a seguito del rinnovo non sia più ricompresa nell'ambito di applicazione delle attività in deroga, il gestore dovrà inoltrare, alla Provincia, una domanda di autorizzazione in via ordinaria ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 entro 60 giorni dal rinnovo dell'autorizzazione generale dell'attività in deroga. Qualora lo stesso gestore presenti la domanda nei termini previsti, l'impianto da esso gestito si considererà autorizzato fino al rilascio, da parte della Provincia, del provvedimento autorizzativo; in caso contrario l'impianto sarà considerato in esercizio senza autorizzazione.
- 4 - Il gestore potrà richiedere adesione ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività contenuta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico AD 2, che comprende anche attività di saldatura; in caso l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico allegato AD 30).
- 5 - In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore potrà unificare la cadenza temporale dei controlli comunicandolo in via preventiva alla Provincia ed all'ARPA territorialmente competente.
- 6 - L'inosservanza dell'autorizzazione generale verrà sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs. 152/06 e sue modifiche e integrazioni.
- 7 - Per tutto ciò che non sia previsto o prescritto nel presente atto, si dovrà fare riferimento alla normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.
- 6 - Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dall'art. 269, comma 14, del D.Lgs. n. 152/06 e comunque dalle disposizioni normative vigenti.
- 7 - Il gestore degli impianti o delle attività in deroga per cui siano previste autorizzazioni generali, potrà comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06.

B. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1- Dovrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale, relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272 commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/06:
 - a) il gestore che intenda installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività in deroga;
 - b) il gestore che intenda trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività in deroga esistente, già autorizzato/a in via generale;
 - c) il gestore che, nel caso di rinnovo dell'autorizzazione generale, intenda continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale ai sensi delle normative precedenti (es. attività a ridotto inquinamento atmosferico (RIA) autorizzate ai



sensi delle D.D.G.G.R. n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000). La domanda di adesione, corredata ove necessario da un progetto di adeguamento, dovrà essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di adozione della nuova autorizzazione generale. Il gestore dovrà adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla nuova autorizzazione generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione entro il termine di 60 giorni sopra previsto, l'attività sarà considerata in esercizio in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) che, per incremento di produzione, rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato.

2 - Il gestore potrà esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.

3 - Potrà presentare domanda di adesione all'autorizzazione generale:

- a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della DGR 41406/99 e s.mi.- autorizzazione generale per le domande presentate ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272 Dlgs 152/06 comma 2. In tal caso il gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'autorizzazione di carattere generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione;
- b) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria, che intenda esercire, nello stesso luogo, attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30.

La domanda di adesione dovrà essere presentata compilando il modello previsto nell'atto di approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni generali.

C. CASI DI ESCLUSIONE

1 - Non sarà possibile aderire all'autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. n. 152/06:

- a) in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.e i.;
- b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 ed R68;
- c) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06, e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
- d) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, un'attività soggetta ad autorizzazione in via ordinaria ex art.269 del D.Lgs. 152/06 ed un'attività in deroga ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b).



D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1 - La domanda di adesione all'autorizzazione generale, completa in ogni sua parte secondo i contenuti indicati nel successivo paragrafo E, munita di marca da bollo secondo la normativa vigente e debitamente sottoscritta dal gestore, dovrà essere consegnata a mano o inviata alla Provincia nonché, in copia, al Comune dove è situato l'impianto o esercitata l'attività in deroga ed al Dipartimento ARPA territorialmente competente.
- 2 - La domanda dovrà pervenire alla Provincia, almeno 45 giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, oppure del trasferimento dell'impianto o dell'attività esistente.

E. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE

- 1 - La domanda di adesione dovrà essere completa in ogni sua parte.
- 2 - A tal fine, la domanda di adesione dovrà contenere tutti i dati e le informazioni richieste, in particolare:
 - a) i dati relativi al gestore;
 - b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, che la stessa sia svolta con impiego di materie prime/produzione superiore od inferiore alla "soglia massima" indicata nel relativo allegato tecnico;
 - c) la dichiarazione che l'impianto/attività non emetta sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.e i.;
 - d) la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non siano utilizzati preparati o sostanze classificati dal D.Lgs. n. 52/97 e successive modifiche ed integrazioni, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, ed ai quali siano state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61, R68;
 - e) la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/06 e che, di conseguenza, non sia soggetto a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo D.Lgs. n. 152/06, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
 - f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune interessato ed all'ARPA territorialmente competente:
 - eventuali variazioni della ragione sociale della ditta,
 - eventuali variazioni della sede legale della ditta,
 - la cessione d'azienda,
 - la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando l'apposito modello di comunicazione amministrativa.
- 3 - La domanda dovrà altresì essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) relazione tecnica, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell'allegato tecnico di riferimento, indicante:
 - La tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
 - Le fasi lavorative;
 - Le emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata;
 - La presenza di un impianto di abbattimento e, in caso affermativo, l'indicazione della sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o e s. m. e i.;



- La planimetria dell'azienda, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
- b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
- c) documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune ed all'ARPA territorialmente competente (es. fotocopia della domanda e dell'eventuale progetto di adeguamento con timbro di ricevuta dell'ente);
- d) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia, specificando come causale "ONERI EMISSIONI IN ATMOSFERA DA ATTIVITA' IN DEROGA EX ART. 272 C.2 D.LGS 152/06";
- e) eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della nuova autorizzazione generale (vedasi paragrafo B., punto 1, lett. c).

F. PROCEDIMENTO

Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.

- 1 - Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di adesione all'autorizzazione generale, richiederà al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della medesima richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salvo proroga.
- 2 - In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni per l'avvio dell'attività, fissato dall'art. 272 comma 2, del D.Lgs. n. 152/06, decorrerà nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
- 3 - Qualora il comune interessato verifichi l'inapplicabilità dell'autorizzazione generale, oppure in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone soggette a particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda potrà chiedere alla Provincia, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore dell'impianto, di negare l'autorizzazione. Il gestore potrà trasmettere alla Provincia osservazioni ed eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del comune. La Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni, da comunicarsi anche al gestore, deciderà in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione stessa entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione del comune o, qualora trasmesse, dal ricevimento delle osservazioni del gestore. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda potrà presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria secondo l'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s. m. e i..

G. EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

- 1 - L'autorizzazione generale per attività in deroga assume efficacia trascorsi 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di adesione completa alla Provincia, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
- 2 - Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assumerà efficacia a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Gestore, dell'eventuale decisione di assenso della Provincia.
- 3 - L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 272 comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, potrà negare l'autorizzazione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti dell'autorizzazione stessa, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego dovrà essere trasmesso - previa comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della l. n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto



- 4 - Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione sia prevista dalle vigenti normative di settore, seppure in relazione agli impianti ed alle attività autorizzati in base all'autorizzazione generale.



Allegato B: DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercente dell'impianto/attività deve osservare le prescrizioni e condizioni di seguito riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

A. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

I gestori degli impianti e delle attività esistenti alla data di adozione dell'autorizzazione generale, che hanno presentato il progetto di adeguamento, dovranno provvedere ai relativi interventi entro un anno, decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

B. COMUNICAZIONI

Il gestore che intenda apportare una modifica, all'impianto/attività, autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione generale, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne dovrà dare comunicazione, almeno 30 giorni prima della data di esecuzione, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Dipartimento competente per territorio.

C. CONTROLLO DELLE EMISSIONI

In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una "soglia massima" pari o inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dalla comunicazione di messa a regime, nonché dall'esecuzione dei controlli analitici previsti. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio.

Qualora il consumo di materie prime/produzione sia superiore alla suddetta "soglia massima", i controlli analitici periodici degli inquinanti sono obbligatori.

D. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento, installati a presidio delle emissioni in atmosfera, sono individuate nella DGR 01/08/2003 n° 13943 "Migliori Tecnologie Disponibili" e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso siano proposti impianti di abbattimento difforni o non previsti dalla DGR sopraccitata, la richiesta di autorizzazione in deroga non potrà essere accolta.

E. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
 - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
 - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.
 - 3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

 - non esistano impianti di abbattimento di riserva;



- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Stoccaggio

4. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive. Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfianti, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato. Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

5. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:
- 5.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
 - 5.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
 - 5.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
 - 5.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio e a regime

6. L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
7. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Provincia competente per territorio non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione generale ad autorizzazione generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione generale)



sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione generale siano identici a quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione generale siano difformi da quelli di cui alla D.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA competente per territorio e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA competente per territorio entro il 31 marzo dell'anno successivo;
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.



Metodologia analitica

16. Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 16.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 16.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 16.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 16.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - Portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{Nm}^3\text{S/h}$ o in $\text{Nm}^3\text{T/h}$;
 - Concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg/Nm}^3\text{S}$ o in $\text{mg/Nm}^3\text{T}$;
 - Temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

